

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 272,
recante nuove norme in materia di sequestri di persona

ONOREVOLI SENATORI. — La pubblica opinione, giustamente allarmata per i sequestri di persona, considerati come i più devastanti reati del nostro tempo, chiede misure adeguate ed urgenti affinché il fenomeno venga debellato.

Occorre, pertanto, adottare con ogni tempestività idonei provvedimenti, anche legislativi, che, potenziando l'azione e la capacità di incisione delle forze dell'ordine e della magistratura, offrano concrete possibilità di successo.

A tale scopo è da ritenersi utile il conferi-

mento al procuratore della Repubblica d'ufficio o su proposta del questore di strumenti penetranti, soprattutto negli accertamenti patrimoniali, al fine di assicurare lo svolgimento delle necessarie indagini con l'immediatezza e l'incisività che la delicata materia richiede in sede di prevenzione.

È necessario poi vanificare i fini di rapido arricchimento che i sequestratori si prefiggono e, pertanto, si è ravvisata la necessità di completare il processo di prevenzione integrandolo con l'eventuale sequestro e la confisca del patrimonio a carico del prevenuto che,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a termini dell'articolo 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sia ritenuto vivere anche in parte dei proventi derivanti dai sequestri.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza appare d'obbligo, attesa l'esigenza diffusa ed improcrastinabile di arrestare il grave fenomeno.

In particolare, l'articolo 1 precisa i limiti di applicazione della normativa relativa ai sequestri di persona e chiarisce che si tratta di fattispecie non legate alle ipotesi delittuose della criminalità organizzata (mafia, eccetera).

L'articolo 2 amplia i poteri di intervento del procuratore della Repubblica d'ufficio o su proposta del questore in materia di indagini sui patrimoni delle persone sospettate di vivere dei proventi di sequestri di persona.

Si è dovuto far ricorso al n. 3 del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che, appunto, prevede l'applicazione di misure di prevenzione nei

confronti di chi vive abitualmente del provento di delitti; e ciò per innestare il procedimento che può portare al sequestro ed alla confisca dei beni.

L'articolo 3 richiama le norme procedurali, ormai consolidate, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di sequestri e confisca dei beni.

L'articolo 4 modifica l'articolo 340 del codice di procedura penale, estendendo anche ai casi di sequestro di persona la facoltà di delegare ad ufficiali di polizia giudiziaria la potestà riconosciuta al giudice di disporre il sequestro o l'esame di titoli, valori, somme e corrispondenza, eccetera, presso banche o altri istituti.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 1987, n. 272, recante nuove norme in materia di sequestri di persona.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 10 luglio 1987, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1987.

Nuove norme in materia di sequestri di persona

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alle disposizioni in materia di sequestro di persona per contrastare uno dei reati più devastanti del nostro tempo mediante norme che, nel rendere più penetrante l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine, possano vanificare i fini di rapido arricchimento che i sequestratori si prefiggono;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti di coloro che, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, per la condotta ed il tenore di vita, si ha fondato motivo di ritenere che vivano, anche in parte, con il provento dei delitti contemplati dagli articoli 630 e 289-*bis* del codice penale, ovvero con il provento di attività di sostituzione di denaro o valori provenienti dagli anzidetti delitti.

Art. 2.

1. Il procuratore della Repubblica d'ufficio o su proposta del questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di uno dei soggetti indicati nel n. 3 del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, se ha motivo di ritenere che trattasi di persona che vive anche in parte con il provento dei delitti indicati negli articoli 289-*bis*, 630 e 648-*bis* del codice penale può procedere, anche a mezzo della polizia giudiziaria, ad indagini sul suo tenore di vita, sulle sue disponibilità finanziarie e sul patrimonio anche al fine di accertarne la provenienza.

2. Le indagini possono essere effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

3. Il procuratore della Repubblica, anche a mezzo della polizia giudiziaria, può richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato e ad ogni società fiduciaria informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini relative ai soggetti di cui al comma 1. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 337, 338 e 340 del codice di procedura penale.

Art. 3.

1. Qualora nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 2 venga iniziato il procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Gli atti previsti dal comma precedente possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria solo se si tratta di verificare indizi o accertare reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di criminalità organizzata nonché il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1987.

COSSIGA

FANFANI - SCALFARO - ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI